



Per ulteriori informazioni:
studio@consulentiassociati.info



consulentiassociati
luce alle vostre idee

Se non desiderate più ricevere la presente comunicazione,

inviare una e-mail all'indirizzo studio@consulentiassociati.info con argomento: "cancellami"

oppure telefonare allo 0522.1847535

oppure inviare un fax al numero 0522.1840735

PRIVACY - Ex dipendente e nuova azienda condannati per il furto di dati riservati

È condannato il lavoratore che, passando da un'azienda a un'altra, **trasferisce informazioni riservate** di titolarità della prima società. Ma viene **condannata anche l'azienda che lo ha assunto** se le informazioni vengono scaricate sul pc aziendale e vengono utilizzate per svolgere attività in favore di quest'ultima.

Così ha deciso il tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, con la sentenza 8246/2019 in un contenzioso che ha visto contrapposto due società e due lavoratori transitati da una all'altra.

Il caso specifico

I dipendenti, legati sentimentalmente, hanno cambiato datore di lavoro a poco tempo di distanza transitando entrambi dall'azienda A a quella B, operative nel settore dell'outsourcing e della selezione del personale. Il secondo, **prima di lasciare l'incarico, ha acquisito** tramite screenshot alcune **informazioni contenute nel sistema informatico della società** e alcuni curricula vitae e li ha inviati tramite posta elettronica, alla collega già passata alla nuova azienda. Fatti che sono stati appurati anche tramite una consulenza tecnica d'ufficio e accesso ai computer aziendali dei due lavoratori.

Il **tribunale** ha ritenuto che tale comportamento sia contrario all'articolo 99, primo comma, del **codice della proprietà intellettuale** (Dlgs 30/2005) nella versione in vigore nel 2015. La norma **vieta di acquisire e divulgare informazioni segrete soggette al legittimo controllo del detentore** e l'illecito si concretizza già solo con la mera detenzione delle informazioni, senza che necessariamente si realizzi un vantaggio per chi le ha sottratte o un terzo. I giudici hanno stabilito che per il comportamento messo in atto dai due lavoratori **è responsabile anche l'azienda che li ha assunti** sulla base dell'articolo 2049 del codice civile (responsabilità dei padroni e dei committenti) tenuto conto di tre fattori: I. i dati sono stati ricevuti e scaricati sul computer aziendale assegnato al dipendente dal nuovo datore di lavoro, nonché inseriti nel database utilizzato per le elaborazioni; II. la lavoratrice che li ha ricevuti dal fidanzato al momento della perizia li stava usando per proporre ai clienti della vecchia azienda un contratto più vantaggioso; III. l'esistenza di un accordo contrattuale offerto dalla nuova azienda per manlevare i dipendenti "transitati" dalle spese legali e dagli effetti risarcitori di un'eventuale condanna per violazione del patto di non concorrenza.

Fonte: *Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2019*

Sicurezza - Inderogabili i doveri di vigilanza e controllo del Datore di Lavoro

Una brevissima ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione che ci ricorda come **sia inderogabile l'obbligo che il datore di lavoro ha di vigilare e controllare** sull'applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lo ha fatto la suprema Corte nel decidere su di un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori dell'azienda a figure specializzate ragion per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione perché basato su un motivo manifestamente infondato. Accertata la qualifica di datrice di lavoro in capo all'imputata, ha sostenuto la suprema Corte, a essa consegue ex lege la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, quale obbligata alle prescrizioni dettate per la sicurezza del luogo di lavoro e, quindi, la correlata responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche.

Fonte: *Punto Sicuro del 30/09/2019*